REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/06/2021 *(punto N 4)*

Delibera *N 612* *del 07/06/2021*

Proponente

EUGENIO GIANI

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*

Dirigente Responsabile *Francesca GIOVANI*

Direttore *Francesca GIOVANI*

Oggetto:

Approvazione della proposta di Piano dei fabbisogni del personale di ARTI per il triennio 2021-2023, adottata ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Decreto di adozione piano fabbisogni 2021 ARTI

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, che prevede che:

- le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni del personale, gli atti previsti dal proprio ordinamento;
- allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le sopra citate linee di indirizzo;
- per le altre amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ordinamenti, assicurando la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento;
- il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- in caso di mancata adozione del piano le pubbliche amministrazioni non possono assumere nuovo personale;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con DM 8 giugno 2018, che sono volte a orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'articolo 21 quinquiesdecies, comma 2, della Legge regionale n. 32/2002, così come sostituito dall'art. 17 della Legge regionale n. 28/2018, che dispone che "Il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore";

Visto l'articolo 20, comma 7 della l.r. 28/2018, che dispone che all'Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamata la citata normativa di cui all'art. 9, comma 36 del d.l. 78/2010, secondo cui, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, e comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;

Visto l'art. 14 bis del D.L. 28/01/2019, n. 4 recante modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e

contabile, consente di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Visto l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nelle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che consente alle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare per il triennio 2020-2022, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un numero di posti non superiore al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 604 dell'8 giugno 2018 con la quale, ai sensi del comma 1 del sopra richiamato articolo 32 della L.R. 28/2018, è definita la costituzione dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) a far data dall'8 giugno 2018;

Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 341 del 6 aprile 2021, avente ad oggetto la "Determinazione, ai sensi dell'articolo 22 bis della Legge Regionale 1/2009, della capacità assunzionale anno 2021 per gli Enti Dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana", che ha dato atto che l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) costituita nell'anno 2018 con la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 rientra nelle previsioni sopra citate di cui all'art. 20, comma 7, della Legge 28/2018 e per cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, del DL 78/2010 convertito con Legge 122/2010;

Vista la Delibera n. 57 del 1 febbraio 2021 avente ad oggetto l'approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002 del Programma delle attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) per l'anno 2021 e triennio 2021-2023;

Visto il Bilancio preventivo economico 2021 con proiezione 2022-2023 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, adottato con Decreto ARTI n. 507/2020 e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 423 del 19 aprile 2021;

Richiamate le DGR n. 448/2019, come modificata dalla DGR n. 840/2019 con cui è stata approvata la dotazione organica e il Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per l'anno 2019, successivamente ridefiniti con DGR n. 1630/2019;

Richiamata la DGR n. 1189/2020 con cui è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per il triennio 2020-2022 (annualità 2020), successivamente modificato e integrato con successivi Decreti dell'Agenzia n. 402/2020 e n. 509/2020;

Visto il Decreto ARTI n. 179 del 19/05/2021 con cui è stato adottato, al fine di garantire la piena operatività e funzionalità dei Centri per l'impiego, il nuovo assetto dei Settori territoriali dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, che sono stati incrementati da n. 4 a n. 5 articolati come di seguito riportato:

- Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena;
- Servizi per il lavoro di Firenze e Prato;
- Servizi per il lavoro di Lucca e Pistoia;
- Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara;
- Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno;

Visto il Decreto ARTI n. 200 del 21 maggio 2021, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni ai Piani dei Fabbisogni di personale per gli anni 2019 e 2020 approvati con DGR n. 1630/2019 e n. 1189/2020 e Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI) adottata ai sensi dell’articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, allegato A) della presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo stesso ha confermato la consistenza numerica complessiva della dotazione organica dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego come deliberata con DGR 1630/2019 e con DGR 1189/2020, incrementando, al fine di presidiare i Settori territoriali dell’Agenzia costituiti con il sopra citato Decreto del Direttore n. 179/2021, n. 1 posto ulteriore di Dirigente esperto in Servizi per il Lavoro dell’Agenzia con corrispondente riduzione di n. 1 unità di cat. B, dando atto che l’incremento del costo per il personale conseguente trova piena copertura finanziaria nella voce “B.9 Personale” del conto economico del Bilancio preventivo 2021 dell’Agenzia, che presenta la necessaria disponibilità ed è effettuata nel pieno rispetto della previsione normativa di cui all’articolo 9, comma 36, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Dato altresì atto che il Decreto 200/2021 ha individuato (alla luce della valorizzazione totale delle cessazioni indicate nelle premesse e considerando il maggiore costo relativo ad una unità di categoria dirigenziale rispetto ad n. 1 unità di categoria B) la capacità assunzionale per l’anno 2021 dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, in euro 1.189.311,71, indicando le modalità con le quali procedere al reclutamento di n. 38 unità di personale, fermo restando che tale reclutamento, alla luce di nuove esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia, ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale, potrà essere parzialmente modificato con Decreto del Direttore dell’Agenzia;

Preso atto che il Decreto 200/2021 ha rinviato la valutazione di un incremento della dotazione organica, della capacità assunzionale dell’Agenzia e il completamento del piano triennale dei fabbisogni di personale ai sensi della normativa di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, all’esito dell’avvenuta erogazione delle risorse ministeriali nelle modalità indicate dall'art. 3 del Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123 del 4 Settembre 2020;

Preso altresì atto che il suddetto Decreto ha modificato parzialmente, ad invarianza del numero di unità di personale previste dal Piano dei Fabbisogni per l’anno 2019 e della relativa spesa, la programmazione dei fabbisogni di personale dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego per l’anno 2019, approvata con DGR 1630/2019, procedendo ad un incremento di n. 30 unità di posti di categoria D con profilo professionale di “Funzionario Esperto in Politiche del Lavoro senior” da coprire mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami espletato dall’Agenzia per tale profilo, approvata con Decreti del Direttore n. 321/2020, n. 357/2020 e n. 372/2020, con contestuale riduzione di pari unità dei posti di categoria D con profilo professionale di “Funzionario in Politiche del Lavoro”, da coprire all’esito della conclusione della procedura concorsuale in corso di svolgimento, indetta con Decreto ARTI n. 279 del 27 giugno 2019, mantenendo invariata ogni altra disposizione del Piano dei fabbisogni di personale dell’Agenzia per gli anni 2019 e 2020, confermandone la relativa programmazione di cui alle DGR n. 1630/2019 e n. 1189/2020, al cui completamento si darà seguito con le procedure di reclutamento già attivate e per le professionalità ivi individuate;

Preso infine atto che il suddetto Decreto ha stabilito di procedere alle assunzioni a tempo determinato delle n. 97 unità ai sensi del Piano di rafforzamento approvato in Conferenza unificata del 21/12/2017 di cui n. 60 cat C finanziate a valere sul POC SPAO e n. 37 cat D finanziate a valere sul PON Inclusione attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali per la copertura di n. 18 unità di cat. C, profilo professionale di "Assistente in Politiche del Lavoro senior" e di quella per la copertura di n. 7 unità di cat. D, profilo professionale di "Funzionario Esperto in Politiche del Lavoro senior", le quali rientrano nelle previsioni normative di cui all'art. 12, comma 3 bis del citato D.L. n. 4/2019 convertito dalla L. n. 26/2019;

Tenuto conto che il costo annuo stimato e relativo al Piano dei Fabbisogni del personale per l'anno 2021, pari ad euro 1.189.311,71, trova la necessaria copertura nella voce B9 "personale" del Bilancio preventivo economico 2021 con proiezione 2022-2023 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego approvato con DGR n. 423 del 19 aprile 2021 ed ha ricevuto parere favorevole dal Collegio dei Revisori dell'Agenzia nella seduta del 21 maggio 2021 (verbale n. 2/2021);

Preso atto del parere positivo del Comitato di Direzione del 27 maggio 2021;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, la Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), il cui costo trova la necessaria copertura nel Bilancio preventivo economico 2021 con proiezione 2022-2023 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego di cui alla DGR n. 423/2021, come da Decreto del Direttore di ARTI n. 200 del 21 maggio 2021, allegato A) della presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente Delibera è autorizzatoria per il solo anno 2021, rinviando a successivo atto il completamento della programmazione triennale di personale dell'Agenzia per il triennio 2021-2023 e la valutazione di un incremento della dotazione organica e della capacità assunzionale di ARTI all'esito dell'avvenuta erogazione delle risorse ministeriali nelle modalità indicate dall'art. 3 del Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123 del 4 Settembre 2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della Legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SIMONA VOLTERRANI

Il Direttore
FRANCESCA GIOVANI

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO